



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti*

Al Comandante generale del Corpo delle
capitanerie di porto

E, per conoscenza

Al Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome

OGGETTO: Stagione balneare e misure di sicurezza

In vista dell'approssimarsi della stagione balneare ritengo imprescindibile l'adozione di misure di sicurezza e di tutela della vita umana in mare omogenee su tutto il territorio nazionale.

Mi preme evidenziare, infatti, che l'unica fonte normativa che, all'attualità, individua il periodo della stagione balneare è l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, la cui finalità, tuttavia, è esclusivamente riferita alla gestione della qualità delle acque di balneazione, e non attiene, pertanto, agli aspetti di sicurezza della vita umana in mare, limitandosi a disciplinare le attività di monitoraggio e classificazione delle suddette acque di balneazione.

Tale vuoto normativo determina che, ogni anno, sono emanate disposizioni da parte di Regioni ed enti locali (ordinanze balneari) disomogenee con riguardo all'individuazione del periodo di obbligatorietà del servizio di assistenza e salvataggio in mare.

Si rende, pertanto, indifferibile ed urgente l'emanazione di una norma unica su tutto il territorio nazionale che, nell'individuare la "stagione balneare", definisca al contempo i correlati parametri temporali di sicurezza in mare e sulle spiagge.

A tal fine, nelle more dell'adozione di specifici provvedimenti normativi *ad hoc*, e al fine di uniformare sul territorio nazionale le ordinanze di sicurezza balneare che le autorità marittime emanano ai sensi degli articoli 81 del codice della navigazione e 59 del relativo regolamento, ritengo congruo che la stagione balneare sia compresa tra la terza settimana del mese di Maggio e la terza settimana del mese di Settembre, periodo entro il quale le strutture e gli stabilimenti balneari dovranno obbligatoriamente attivare il servizio di salvataggio attraverso postazioni dedicate degli assistenti bagnanti.

Ferme restando le determinazioni delle Regioni e degli enti locali per gli aspetti di propria competenza afferenti alla gestione del demanio marittimo, resta inteso che, al di fuori del predetto periodo della stagione balneare, potrà essere consentita l'apertura delle strutture balneari per ristorazione, fini elioterapici, ecc.

Nel ringraziarLa per le discendenti azioni che vorrà intraprendere nell'ambito dei delicati compiti di sicurezza in mare e sulle spiagge che il Corpo delle capitanerie di porto svolge quotidianamente, Le rinvolo i migliori auguri di buon lavoro.

Sen. Matteo Salvini

COMUNE DI ARDEA
Protocollo Arrivo N. 30559/2025 del 30-04-2025
Allegato 1 - Class. 9 - Copia Documento